

“ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI”

1) TESSERINO REGIONALE

1.1. I titolari di licenza di “porto di fucile per uso caccia” (compresi quelli residenti all'estero) che intendono esercitare l'attività venatoria nella Regione Piemonte, devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o all'estero, devono restituire il tesserino dell'annata precedente al Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva. Ai fini di monitorare i dati relativi agli abbattimenti effettuati nell'attività venatoria, il Comitato di gestione dell'A.T.C. e del C.A. adotta una scheda riepilogativa, su modello predisposto dalla Regione da consegnare ad ogni cacciatore ammesso. Sulla scheda il cacciatore deve annotare i capi abbattuti sul territorio regionale negli Istituti di caccia programmata durante l'intera stagione venatoria; nel caso di adesione a più A.T.C. o C.A. va compilata una scheda per ogni A.T.C./C.A. riportando su di essa i soli capi abbattuti nello specifico A.T.C./C.A.. Le schede devono essere singolarmente restituite compilate in ogni parte ai Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. entro il 28 febbraio 2026, per il successivo inserimento dei capi prelevati nell'apposita piattaforma informatica (Nembo – Gestione Faunistica). Per le A.A.T.V. e A.F.V., si rinvia al punto 2. 2 delle presenti istruzioni operative.

1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C. o il C.A. in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria.

1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso l'A.T.C. o il C.A. di residenza del cacciatore o, per i residenti nella Città Metropolitana di Torino, presso la Regione Piemonte - Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura – Piazza Piemonte, 1 - Torino.

1.5. Il cacciatore che esercita l'attività venatoria in altre Regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tesserino venatorio regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Regione ove esercita l'attività.

1.6. Gli ATC/CA possono ammettere all'esercizio della caccia nel loro territorio i cacciatori extraregionali che ne facciano richiesta; dovranno a tal proposito essere predisposte delle graduatorie nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR n. 90-3600 del 19/03/2012, s.m.i.. Le percentuali previste dalla legge regionale 5/2018, possono essere modificate, su richiesta dei Comitati di gestione, dalla Giunta regionale secondo quanto disposto dall'articolo 12 comma 2 della l.r. 5/2018.

1.7. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica subito dopo l'abbattimento accertato. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino.

1.8. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.

1.9. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE

2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) si applicano le disposizioni di cui al punto 1.7 delle presenti istruzioni operative relativamente all'annotazione delle giornate di caccia e dei capi subito dopo l'abbattimento accertato. Nelle A.F.V. e A.A.T.V. il carnier per le specie di incentivazione faunistica è in deroga a quanto disposto al punto 2 dell'Allegato A. Entro il 28 febbraio 2026 le A.F.V. e le A.A.T.V. trasmettono alla Regione con scheda riepilogativa, su modello predisposto dal Settore, i dati sugli abbattimenti attuati nel loro territorio.

2.3. Gli uffici regionali competenti e gli A.T.C. ed i C.A. rilasciano ai cacciatori residenti all'estero, che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. del Piemonte, il tesserino venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

2.4. Durante l'attività di prelievo selettivo degli ungulati e della tipica fauna alpina, il concessionario è tenuto a far applicare al capo, subito dopo l'abbattimento accertato, il previsto contrassegno inamovibile e a far compilare la "scheda rilevamento dati".

3) DIVIETI E LIMITAZIONI

3.1. Ai fini dell'applicazione del presente calendario venatorio, si applicano i divieti di cui all'articolo 21 della l. 157/1992 e all'articolo 23 della legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018.

3.2. I Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. possono autorizzare l'uso del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo di cinghiale e volpe come caccia programmata, sia nella caccia a squadre sia per il singolo cacciatore, qualora sussistano i presupposti morfo-altimetrici del territorio e le condizioni di copertura boschiva e vegetativa che permettano di svolgere l'attività venatoria in piena sicurezza.

3.3. Negli istituti a gestione privata della caccia, nella zona di pianura, le eventuali limitazioni all'uso del fucile con canna ad anima rigata sono stabilite dai concessionari delle singole aziende.

3.4. L'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo della specie volpe è consentito esclusivamente previa autorizzazione nominativa rilasciata dal Comitato di gestione di ATC e CA o dai concessionari delle singole aziende, negli istituti a gestione privata della caccia.

3.5. È altresì consentito l'uso del fucile con canna ad anima rigata qualora si predispongano appostamenti per gli ungulati; tali strutture non sono considerati appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della l. 157/1992.

3.6. Così come previsto dalla l.r. n. 5 del 19 giugno 2018 e ss.mm.ii., durante l'esercizio venatorio i cacciatori, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, debbono indossare, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.

3.7. Il prelievo nei confronti della tipica fauna alpina, è comunque limitato al solo CA di residenza venatoria. L'autorizzazione al prelievo deve essere formalizzata, dal C.A. scelto come residenza venatoria, mediante l'apposizione di un apposito timbro sul tesserino venatorio regionale. I cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, possono essere ammessi al prelievo della tipica fauna alpina in un solo C.A. prescelto, anche se sprovvisti della residenza venatoria.

4) ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' VENATORIA IN AREE CONTIGUE AD AREE PROTETTE

4.1. Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell'art. 6 della l.r. 29.6.2009, n. 19 e s.m.i. ("Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità") l'attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua, purché ammessi nell'A.T.C. o C.A. interessato. Negli istituti a gestione privata della caccia (A.F.V. e A.A.T.V.), a coloro che siano autorizzati dal concessionario, sempre nel rispetto della normativa citata.

5) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

5.1. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., disciplinano l'organizzazione del prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina nel rispetto delle Linee guida regionali e possono, altresì regolamentare la caccia a squadre, al cinghiale e alla volpe anche con l'ausilio dei cani. I Comitati di gestione possono regolamentare l'attività venatoria alla specie cinghiale, praticata in forma singola, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla DGR n.17-5754 del 06 maggio 2013 e ss.mm.ii. Allegato A) lettera B1 "prelievo in forma singola", purché non in contrasto con le disposizioni del presente calendario. I Comitati di gestione possono deliberare l'attuazione della zonazione per il prelievo del cinghiale ai sensi della D.G.R. sopracitata. I Comitati di gestione disciplinano, inoltre, la fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) ubicate nel territorio di competenza. Per le violazioni delle disposizioni di cui sopra si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 24, comma 1, lett. tt), della l.r. 5/2018. Non sono valide le disposizioni regolamentari adottate dagli A.T.C. e dai C.A. contrarie ai regolamenti regionali o comunque non previste dalle disposizioni vigenti.

5.2. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. e i concessionari delle A.F.V. /A.A.T.V. rilasciano ai cacciatori i contrassegni previsti dalle disposizioni regionali. Gli ATC/CA e le A.F.V. /A.A.T.V. provvedono direttamente all'acquisizione dei contrassegni necessari che devono avere le seguenti caratteristiche:

- denominazione dell'A.T.C. o del C.A., A.F.V. /A.A.T.V.;
- numerazione progressiva;
- inamovibilità.

5.3. In alternativa all'acquisizione diretta dei contrassegni da parte delle A.A.T.V. e delle A.F.V., le stesse possono richiedere alle Associazioni o agli Enti a cui sono associati, di provvedere all'acquisizione dei contrassegni che devono avere le seguenti caratteristiche:

- denominazione dell'Associazione o dell'Ente;
- numerazione progressiva;
- inamovibilità.

L'Associazione o Ente che rappresenta le aziende, deve trasmettere al Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, l'elenco nominativo delle aziende a cui ha fornito i contrassegni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del numero dei contrassegni forniti.

5.4. Tutti i contrassegni rilasciati ai cacciatori e non utilizzati, devono essere restituiti ai Comitati di gestione ed ai Concessionari entro e non oltre il 31 marzo 2026. Il Presidente del Comitato di gestione e i Concessionari devono comunicare alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 24, comma 1, lett. p) della l.r. 5/2018.

5.5. L'organismo di gestione faunistico-venatoria trasmette il rendiconto dei contrassegni, consegnati e restituiti, al competente Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura entro il mese di aprile.

6) ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE DELLA RETE NATURA 2000 (DIRETTIVE 92/43/CEE "HABITAT" e 2009/147/CEE "UCCELLI")

6.1. L'attività venatoria all'interno della Rete Natura 2000 è condotta nel rispetto delle misure di conservazione approvate con DGR n. 55-7222 del 12/07/2023 "Recepimento delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.". L'attività deve altresì essere conforme con le eventuali ulteriori norme in essere relative alla Rete Natura 2000 quali: piani di gestione, misure di conservazione sito specifiche, specifici provvedimenti prescrittivi adottati dalle Strutture competenti a conclusione delle procedure previste dalla Valutazione di incidenza di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e all'art. 43 della l.r. 19/2009.

6.2. Per le violazioni alle disposizioni di cui al punto precedente si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 della l.r. 19/2009 come sostituito dal comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale 19 del 2018 o prevista dall'art. 24, comma 1, lett. tt) della l.r. 5/2018.

6.3. Nel mese di gennaio l'esercizio dell'attività venatoria in forma vagante è consentito esclusivamente nelle giornate di mercoledì e domenica, ad eccezione della caccia agli ungulati.

7) PUBBLICITA' DEGLI ATTI

7.1. I Comitati di gestione di A.T.C. e C.A. e i concessionari di A.A.T.V. e A.F.V. devono dare adeguata pubblicità, anche attraverso i loro siti internet, al calendario venatorio, alle istruzioni operative supplementari ed alle modifiche dei periodi dell'attività venatoria. A tale scopo le predette disposizioni sono inserite a cura del Settore competente nell'apposita sezione del Sito "Caccia, Pesca e acquicoltura" all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>

7.2. I Comitati di gestione, di A.T.C. e C.A. e i concessionari di A.A.T.V. e A.F.V., devono dare adeguata pubblicità in ordine ai seguenti aspetti:

- piani di prelievo selettivi per le specie: cervo, capriolo, camoscio, muflone, daino e cinghiale in selezione; piani numerici per le specie: coturnice, fagiano di monte, pernice bianca, starna, pernice rossa, fagiano, volpe;

- chiusura della caccia a quelle specie il cui piano di prelievo è stato completato.

7.3. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria di A.T.C. e C.A. e i concessionari di A.F.V. e A.A.T.V., devono porre in essere tutte le possibili azioni atte a informare i cacciatori della presenza delle ZPS e ZSC sui territori di competenza e delle relative limitazioni.